

COMUNE DI MIANE
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Depositi di osservazione ed obitori, casa funeraria, sala del commiato

- Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 6 - Casa funeraria
- Art. 7 - Sala del commiato

Capo III - Trasporti funebri

- Art. 8 - Trasporti funebri
- Art. 9 - Modalità di trasporto e percorso
- Art. 10 - Riti religiosi
- Art. 11 - Riti di commiato non religiosi
- Art. 12 - Trasporto di ceneri, resti mortali, prodotti abortivi e del concepimento

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

- Art. 13 - Elenco cimiteri
- Art. 14 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 15 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Disposizioni generali

- Art. 16 - Disposizioni generali
- Art. 17 - Tipi di sepolture presenti

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Art. 18 - Inumazione
- Art. 19 - Tumulazione

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 20 - Esumazioni ordinarie
- Art. 21 - Esumazioni straordinarie
- Art. 22 - Estumulazioni
- Art. 23 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 24 - Raccolta delle ossa

Capo V - Cremazione

- Art. 25 - Crematorio
- Art. 26 - Registro della cremazione
- Art. 27 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 28 - Cremazione dei resti mortali e delle ossa. Irreperibilità della famiglia
- Art. 29 - Urne cinerarie
- Art. 30 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione
- Art. 31 - Consegna dell'urna cineraria
- Art. 32 - Dispersione delle ceneri

Capo VI - Polizia dei cimiteri

- Art. 33 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 34 - Divieti speciali
- Art. 35 - Riti funebri
- Art. 36 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e fiori sulle sepolture

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 37 - Sepolture private
- Art. 38 - Durata delle concessioni
- Art. 39 - Modalità di concessione
- Art. 40 - Uso delle sepolture private
- Art. 41 - Manutenzione delle sepolture private
- Art. 42 - Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- Art. 43 - Divisione e subentri
- Art. 44 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepolture private individuali (loculi e ossari)

- Art. 45 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepolture private a tumulazione familiare (tombe di famiglia)

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 46 - Revoca
Art. 47 - Decadenza
Art. 48 - Estinzione

TITOLO IV - NORME TECNICHE

- Art. 49 - Progettazione e costruzione di sepolture private
Art. 50 - Manutenzione di sepolture costruite da privati
Art. 51 - Lavori privati nei cimiteri
Art. 52 - Lapidi e copritomba sulle sepolture

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Registro, schedario e scadenziario

- Art. 53 - Registro delle sepolture
Art. 54 - Schedario dei defunti
Art. 55 - Scadenziario delle concessioni

Capo II - Disposizioni finali

- Art. 56 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Art. 57 - Cautele
Art. 58 - Concessioni pregresse
Art. 59 - Tariffe
Art. 60 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria.

Nello specifico il Comune, ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 18 DEL 04.03.2010, con il presente Regolamento :

- a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei Cimiteri;
- b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione;
- c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
- e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
- f) stabilisce le caratteristiche per l'inumazione e per la tumulazione.

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

I servizi inerenti la polizia mortuaria sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli articoli 50, 54, 107, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Ulss.

Articolo 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano deceduti nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- b) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- c) la cremazione, nel caso di defunti di cui al precedente punto a);
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la fornitura del feretro nel caso di defunti di cui al precedente punto a);
- f) l'iscrizione nel registro della cremazione.

Ai fini della concessione della gratuità, le condizioni di indigenza e lo stato di bisogno saranno certificati dall'ufficio servizi sociali, ai sensi della legge e degli altri elementi ritenuti utili.

Il disinteresse della famiglia non potrà ritenersi tale quando al responsabile del cimitero risultino evidenti segni di frequentazione del sepolcro, quali l'apposizione di fiori freschi, riordino e pulizia, oppure qualora risulti puntualmente assolta la tariffa per la lampada votiva ove presente.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

Sono visibili al pubblico nell'ufficio anagrafe e nei cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

Depositi di osservazione ed obitori, casa funeraria, sala del commiato

Articolo 5 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al Comune.

La sorveglianza deve essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 6 - Casa funeraria

La casa funeraria è la struttura autorizzata a svolgere le seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato di cui al successivo art. 7.

La casa funeraria deve essere ubicata a non meno di 50 m. dalle strutture sanitarie pubbliche o private dai cimiteri e dai crematori.

Non possono essere convenzionate con Comuni e strutture pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi obitori ali.

Le case funerarie dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dall'allegato A della DGR n. 1807 del 08.11.2011.

Il Consiglio Comunale si riserva, qualora si verificasse la necessità, di fissare l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle case funeraria.

Articolo 7 - Sala del commiato

La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei famigliari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Quando non è all'interno di una struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle strutture sanitarie pubbliche o private.

Le sale del commiato dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dall'allegato A della DGR n. 1807 del 08.11.2011.

Il Consiglio Comunale si riserva, qualora si verificasse la necessità, di fissare l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle sale del commiato.

Capo III

Trasporti funebri

Articolo 8 - Trasporti funebri

Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 18/2010, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Articolo 9 - Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'Azienda Ulss per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 10 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni disciplinate dal presente regolamento.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 11 - Riti di commiato non religiosi

Nei casi di riti di commiato non religiosi anteriori al funerale la salma può sostare, qualora non fosse già presente, nell'abitazione del defunto, nella casa funeraria o nella sala del commiato di cui agli art. 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010 per il tempo necessario ai riti di commiato stessi.

Articolo 12 - Trasporto di ceneri, resti mortali, prodotti abortivi e del concepimento

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

L'Azienda Ulss rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione. Il trasporto può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

TITOLO II

CIMITERI

Capo I

Cimiteri

Articolo 13 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) comunali
 - a) MIANE
 - b) frazione di COMBAI

Articolo 14 - Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 15 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o familiare;
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte i nati morti, i prodotti abortivi e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri dei soggetti sopra indicati;
- h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 11, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Capo II

Disposizioni generali

Articolo 16 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

La sepoltura di nati morti, prodotti abortivi e prodotti di concepimento segue le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990.

Articolo 17 - Tipi di sepolture presenti

I cimiteri comunali presentano le seguenti tipologie di sepolture:

- a) campi di inumazione comune (fosse);
- b) campi con sepolture private a tumulazione familiare (tombe di famiglia);
- c) sepolture private individuali (loculi e ossari);
- d) ossario comune;

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 18 - Inumazione

L'inumazione è la sepoltura nel terreno in fossa per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente qualora non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione di cui all'art. 13.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 19 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - tombe di famiglia, loculi e ossari - costruite dal Comune o da eventuali concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Dalla data di tumulazione del feretro che completa la capienza del sepolcro non saranno più possibili tumulazioni.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 20 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto, e non richiedono la presenza di operatori sanitari. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche

del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda Ulss, il Comune può stabilire un tempo di rotazione maggiore o minore.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 24.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 21 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'Azienda Ulss, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico necroscopo dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica

Articolo 22 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Ulss.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione,

previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in fossa previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 23 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal Servizio di Polizia Mortuaria sono sempre gratuite.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie a richiesta degli interessati sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie a richiesta degli interessati sono sempre sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

In tutti i casi, qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo, ossario o tomba di famiglia, la relativa tumulazione è subordinata al pagamento della tariffa prevista.

Nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari si applica quanto previsto dall'art. 3.

Articolo 24 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione.

È consentito, in relazione alla capienza, il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma.

Capo V

Cremazione

Articolo 25 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 26 - Registro della cremazione.

Il registro comunale per la cremazione previsto dalla legge regionale 18/2010 viene conservato presso l'Ufficio Anagrafe.

Nel registro verrà annotata, ove presente, la modalità con cui il richiedente ha manifestato la volontà alla cremazione. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria ed avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge n. 130/2001.

La manifestazione di volontà è redatta secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile utilizzando il modello di dichiarazione predisposta allo scopo dal Comune.

I cittadini che utilizzeranno quale manifestazione di volontà il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Articolo 27 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di

proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 28 - Cremazione dei resti mortali e delle ossa. Irreperibilità della famiglia.

L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente. Il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

Articolo 29 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o

affidamento. E' ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati in relazione alla capienza.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 30 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:

- di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel settore servizi demografici e in particolare al Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;
- di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri a cura della Polizia Locale;
- che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno;
- di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
 - rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
 - obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni;
- di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso (oppure del Comune in cui

verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale, per gli affidatari residenti fuori regione).

L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Articolo 31 - Consegna delle urne cinerarie

La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 della legge regionale Veneto n. 18/2010 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 32 - Dispersione delle ceneri

Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
- c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
- d) nei fiumi nei tratti distanti almeno 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento, purché liberi da manufatti o da natanti;

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune, individuata nell'operaio necroforo in servizio, o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 33 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 34 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;

m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 35 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 36 - Epigrafi, monumenti, ornamenti e fiori sulle sepolture

Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc...., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse e di sepoltura o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati o ai parenti del defunto sepolto, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 37 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi e ossari);
- b) sepolture famigliari (tombe di famiglia).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso dei manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari/ie;
- i titolari del diritto d'uso derivante dalla concessione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Ove ricorra il caso, per le concessioni di aree per sepolture private valgono le disposizioni del Capo I per le sepolture famigliari.

Non può essere fatta concessione di manufatti e aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

Articolo 38 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossari;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione previsto, salvo il caso di cui al comma seguente.

È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione dalla data di morte dell'ultimo defunto ivi tumulato. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone previsto.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione.

Articolo 39 - Modalità di concessione

Il loculo o altra sepoltura privata individuale e l'ossario, possono concedersi solo in presenza di salma, resti o ceneri per i primi; di resti o ceneri per i secondi. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- a) di età superiore a 75 anni, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello di un proprio congiunto o del coniuge, salvo eventuali deroghe di volta in volta deliberate dalla Giunta Comunale.

La concessione di tombe di famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della presentazione della richiesta, un acconto pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni dei manufatti stessi.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto versato di cui al comma precedente.

Articolo 40 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 39 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario

(corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Dalla data di tumulazione del feretro che determina l'esaurimento della capienza del sepolcro non saranno più possibili tumulazioni.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi così composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi.

I casi di convivenza con i titolari della concessione e quelli di persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di manufatti e aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 41 - Manutenzione delle sepolture private

La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.

Articolo 42 - Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

La cappella privata gentilizia di cui all'art. 42 della L.R. 18/2010, costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'Azienda ULSS e l'ARPAV.

I progetti di cui al comma precedente riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, di almeno 200 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

Capo II

Divisione, Rinunce, Subentri

Articolo 43 - Divisione e subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata gli eredi legittimi a norma di legge assumono la titolarità della concessione. In mancanza di eredi legittimi la titolarità viene assunta da tutte le persone, diverse dagli eredi legittimi, componenti la famiglia del primo concessionario ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 40, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state notificate al Comune eventuali disposizioni lasciate a Enti o Istituzioni.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 44 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepolture private individuali (loculi e ossari)

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione a tempo determinato di sepolture individuali (loculi e ossari) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o urna o quando, essendo stata occupata, la salma o urna sia stata trasferita in altra sede.

La rinuncia effettuata dal concessionario o da tutti gli aventi diritto determina la decadenza della concessione; in tal caso potrà essere riconosciuto al rinunciante il rimborso di una somma il cui importo verrà determinato dalla Giunta Comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Per tutti i casi non compresi nelle tipologie suddette il rimborso verrà determinato dalla Giunta Comunale.

La sepoltura privata individuale oggetto di rinuncia rientra nella piena disponibilità del Comune, che può procedere a nuova concessione. Il canone di nuova concessione verrà determinato dalla Giunta Comunale. Della nuova disponibilità della sepoltura privata individuale oggetto di rinuncia verrà dato avviso all'albo comunale on-line, presso il cimitero ove essa è ubicata e nelle bacheche comunali per un periodo di 30 giorni. La sepoltura verrà assegnata, senza tener conto delle modalità di cui all'art. 39 del presente regolamento, alla prima richiesta riguardante la medesima che sia pervenuta al protocollo comunale successivamente alla pubblicazione all'albo dell'avviso di disponibilità.

Articolo 45 - Rinuncia a concessione di sepolture private a tumulazione familiare (tombe di famiglia)

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione a tempo determinato di sepolture private a tumulazione familiare (tombe di famiglia) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, resti o urna o quando, essendo stata occupata, la salma, i resti o urna siano stati trasferiti in altra sede.

Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma il cui importo verrà determinato dalla Giunta Comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Per tutti i casi non compresi nelle tipologie suddette il rimborso verrà determinato dalla Giunta Comunale.

La sepoltura privata a tumulazione familiare oggetto di rinuncia rientra nella piena disponibilità del Comune, che può procedere a nuova concessione. Il canone di nuova concessione verrà determinato dalla Giunta Comunale. Della nuova disponibilità della sepoltura privata a tumulazione familiare oggetto di rinuncia verrà dato avviso all'albo comunale on-line, presso il cimitero ove essa è ubicata e nelle bacheche comunali per un periodo di 30 giorni. La sepoltura verrà assegnata, senza tener conto delle modalità di cui all'art. 39 del presente regolamento, alla prima richiesta riguardante la medesima che sia pervenuta al protocollo comunale successivamente alla pubblicazione all'albo dell'avviso di disponibilità.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 46 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Disposta la revoca della concessione il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme o dei resti e ceneri rispettivamente in fossa ed ossario comune.

Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato lo richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione dell'ambito dello stesso Cimitero, fermo restando che restano a carico degli stessi le eventuali spese di trasferimenti di salme o resti e ceneri. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme o resti e ceneri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 47 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- e) nel caso di famiglia estinta secondo quanto disposto dall'art. 43 del presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme o resti e ceneri, rispettivamente in fossa ed ossario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 48 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o dei resti e ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in fossa ed ossario comune.

TITOLO IV

NORME TECNICHE

Articolo 49 - Progettazione e costruzione di sepolture private

Nel caso in cui venga concessa dal Comune un area per l'edificazione di sepolture private individuali, famigliari o collettive i singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, e in particolare su conforme parere dell'Autorità sanitaria e della Commissione Edilizia.

Nella costruzione del manufatto si dovranno osservare tutte le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90, e Circolare del Ministro della Salute n. 24/1993.

I manufatti funerari devono essere costruiti, di norma, con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si deve comunque e prioritariamente realizzare loculi e nicchie di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione.

Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo. Il Comune provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Articolo 50 - Manutenzione di sepolture costruite da privati

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

La ristrutturazione di vecchi manufatti funerari dovrà rispettare le disposizioni dell'articolo 45 del presente Regolamento.

Articolo 51 - Lavori privati nei cimiteri

Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare autorizzazione.

Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria è sufficiente la comunicazione all'Ufficio competente, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei Cimiteri. In ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate. Non è consentito l'uso di energia elettrica del Cimitero. Per realizzare le opere è necessario provvedere ad autonomi allacciamenti o dotarsi di generatori. All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio Tecnico vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

Articolo 52 - Lapidi e copritomba sulle sepolture

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, a cura del privato, salvo diversa soluzione prescelta dai privati stessi, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale epitaffio.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di lapidi di pietra o marmo aventi dimensioni di volta in volta concordate con l'Ufficio Tecnico, nonché la collocazione di un portafiori di normali dimensioni, porta foto e lampada votiva. Le scritte devono contenere il cognome e nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità di aggiungere brevi frasi che, qualora non risultino consone, devono essere rimosse su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Sulle fosse si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, nel rispetto delle fosse vicine.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
Registro, schedario e scadenzario

Articolo 53 - Registro delle sepolture

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Nel registro vengono annotate ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Articolo 54 - Schedario dei defunti

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro delle sepolture, terrà annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Articolo 55 - Scadenzario delle concessioni

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo II

Disposizioni finali

Articolo 56 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme antecedenti al presente Regolamento, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 57 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi o qualsiasi altro intervento all'interno dei cimiteri comunali, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 58 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le concessioni aventi l'indicazione di scadenza "anni 50 dalla data di ultima sepoltura", per ultima sepoltura si intende la data di tumulazione del feretro che determina l'esaurimento della capienza del sepolcro.

Per le concessioni aventi l'indicazione di scadenza "perpetua salvo scadenza trentennale", per trentennale si intende dalla data di stipula della concessione.

In mancanza dell'atto di concessione per il riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso e l'individuazione delle persone che ne siano titolari, va prodotta apposita istanza, corredata da provvedimento giurisdizionale, passato in giudicato, con cui è stata accertata la sussistenza del diritto d'uso e gli altri elementi precedentemente indicati.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

Articolo 59 - Tariffe

Le tariffe per le concessioni come anche le tariffe per i servizi cimiteriali a pagamento, vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 60 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Si fa inoltre rinvio alle norme regionali emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie. Le restanti norme di Polizia Mortuaria sono contenute nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e nella Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18.